



**COMUNE DI ATTIMIS**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera consiliare n. 83 del 28/10/1992  
Modificato con delibera consiliare n. 105 del 18/11/1992  
Modificato con delibera consiliare n. 40 del 10/09/1997  
Modificato con delibera consiliare n. 17 del 21/03/2007  
Modificato con delibera consiliare n. 55 del 29/11/2007  
Modificato con delibera consiliare n. 19 del 29/04/2010

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATTIMIS**

## **INDICE**

### **CAPO I CONSIGLIO COMUNALE**

- ART. 1 - LA SALA DELLE ADUNANZE
- ART. 2 - APERTURA SEDUTA E APPELLO NOMINALE
- ART. 3 - SEDUTA DESERTA
- ART. 4 - RICHIESTA DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
- ART. 5 - PRESIDENZA (abrogato il comma terzo)
- ART. 6 - SEDUTA PUBBLICA E SEGRETA
- ART. 7 - POTERI DEL PRESIDENTE (discussioni e deliberazioni)
- ART. 8 - POTERI DEL PRESIDENTE (ordine adunanza)
- ART. 9 - ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE
- ART. 10 - PROPOSTE DEI CONSIGLIERI - CONTROPROPOSTE
- ART. 11 - PROPOSTE INCIDENTALI
- ART. 12 - RINUNCIA A PROPOSTE
- ART. 13 - NOMINE
- ART. 14 - DEPOSITO ATTI CONSILIARI
- ART. 15 - DIRITTO D' INFORMAZIONE (abrogati i commi 3 e 4)
- ART. 16 - DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE E AL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI  
(abrogati i commi 2 e 3)
- ART. 17 - COMUNICAZIONI
- ART. 18 - PROCEDURA DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI
- ART. 19 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE
- ART. 20 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART. 21 - FATTO PERSONALE
- ART. 22 - MOZIONE D'ORDINE
- ART. 23 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
- ART. 24 - DICHIARAZIONE DI VOTO
- ART. 25 - PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE MOZIONI, ORDINI  
DEL GIORNO
- ART. 26 - INTERROGAZIONI – DEFINIZIONE
- ART. 27 - PRESENTAZIONE
- ART. 28 - INTERPELLANZE - DEFINIZIONE
- ART. 29 - PRESENTAZIONE
- ART. 30 - MOZIONI – DEFINIZIONE
- ART. 31 - PRESENTAZIONE
- ART. 32 - ORDINE DEL GIORNO – DEFINIZIONE
- ART. 33 - PRESENTAZIONE
- ART. 34 - LIMITE NUMERICO E TEMPORALE
- ART. 35 - TRATTAZIONE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
- ART. 36 - RISPOSTA A INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
- ART. 37 - REPLICHE
- ART. 38 - TRATTAZIONE MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO
- ART. 39 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO  
IMPROPONIBILI
- ART. 40 - ORDINE DELLE VOTAZIONI
- ART. 41 - FORMULAZIONE PROPOSTA IN VOTAZIONE
- ART. 42 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI
- ART. 43 - FORME DI VOTAZIONE

ART. 44 - VOTAZIONE PALESE  
ART. 45 - VOTAZIONE SEGRETA  
ART. 46 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO  
ART. 47 - CONTESTAZIONI  
ART. 48 - STESURA VERBALI  
ART. 49 - DICHIARAZIONE DEI COSIGLIERI A VERBALE  
ART. 50 - VERBALI SEDUTE SEGRETE  
ART. 51 - LETTURA, RETTIFICA, APPROVAZIONE VERBALI  
ART. 52 - FIRMA DEI VERBALI E LORO VALORE PROBATORIO  
ART. 53 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

**CAPO II**  
**LE COMMISSIONI CONSILIARI**  
**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

ART. 54 - COMMISSIONI CONSILIARI  
ART. 55 - COMMISSIONI  
ART. 56 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI  
ART. 57 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE  
ART. 58 - CONVOCAZIONE  
ART. 59 - SEDUTE  
ART. 60 - GRATUITÀ DELLA FUNZIONE  
ART. 61 - MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE  
ART. 62 - NORMA DI RINVIO

CAPO 1<sup>^</sup>  
CONSIGLIO COMUNALE

**ART. 1**  
**LA SALA DELLE ADUNANZE**

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala del Palazzo Municipale destinata allo scopo.
2. Qualora circostanze speciali o gravi, non permettono la riunione nella sede ufficiale, la Giunta Comunale, con apposita motivata deliberazione, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza con pubblici avvisi, al Prefetto e al Comitato Regionale Territoriale di Controllo mediante invio di copia della delibera.
3. Comunque il luogo di riunione non potrà mai essere fissato fuori dal territorio comunale.

**ART. 2**  
**APERTURA SEDUTA E APPELLO NOMINALE**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco, mediante avvisi scritti, fatti recapitare al domicilio di ciascun consigliere comunale. In caso di impedimento del Sindaco o di sua assenza la convocazione viene disposta nell'ordine dal Vice Sindaco o dagli Assessori in ordine di anzianità.
2. L'avviso dovrà essere consegnato ai Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza per le sedute ordinarie (approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo), ed almeno tre giorni prima negli altri casi ad eccezione delle convocazioni urgenti per le quali è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore.
3. Nelle giornate di riunione del Consiglio Comunale viene esposta la bandiera nazionale.
4. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente verifica la sussistenza del numero di consiglieri presenti, per la legalità della seduta. La verifica può avvenire anche mediante appello nominale.
5. L'adunanza è valida agli effetti deliberativi quando siano presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati; dopo una prima seduta deserta per mancanza del numero legale, per la validità della seduta in seconda convocazione, rimanendo invariato l'ordine del giorno, è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri.
6. Il precedente comma trova applicazione anche nel caso in cui il numero legale venga a mancare nel corso della seduta, limitatamente agli argomenti già iscritti all'ordine del giorno non discussi o per i quali non sia stata assunta alcuna deliberazione.
7. Restano salvi i casi per i quali la legge richiede la presenza di un numero di consiglieri superiore all'ordinario (quorum speciale).

**ART. 3**  
**SEDUTA DESERTA**

1. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente rimanda l'adunanza al giorno fissato dal Sindaco per la seconda convocazione, disponendo per l'avviso scritto ai Consiglieri risultati assenti .
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

**ART. 4**  
**RICHIESTA DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE**

1. Il Presidente, durante la seduta, è tenuto a verificare se il Consiglio sia o no in numero legale, quando ciò sia chiesto oralmente da almeno tre consiglieri, o lo ritenga necessario egli stesso.

2. Per la verifica viene effettuato l'appello nominale.

## **ART. 5 PRESIDENZA**

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è tenuta dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento presiede la seduta il Vice Sindaco. In mancanza di quest'ultimo la presidenza viene assunta da un assessore secondo l'ordine di anzianità con l'esclusione comunque degli assessori non consiglieri. In caso di assenza di tutti gli assessori, presiede il Consigliere anziano.

2. La seduta nella quale si procede all'elezione del Sindaco è presieduta secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 della Legge 8.06.1990 n. 142.

## **ART. 6 SEDUTA PUBBLICA E SEGRETA**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche. Si procede in seduta segreta quando si tratti di valutazioni concernenti persone.

## **ART. 7 POTERI DEL PRESIDENTE (discussioni e deliberazioni)**

1. Per le comunicazioni del Presidente non è richiesta la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. A lui spetta:

- a) aprire e chiudere le sedute e annunciare l'ordine del giorno;
- b) mettere in discussione gli argomenti secondo la loro iscrizione all'ordine del giorno;
- c) dirigere la discussione;
- d) concedere la facoltà di parlare;
- e) richiamare all'argomento gli oratori che se ne allontanano;
- f) chiudere la discussione, salva la facoltà del Consiglio di cui appreso. Riassumerla e proporre le conclusioni;
- g) determinare l'ordine da seguire nelle votazioni;
- h) mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
- i) dichiarare il risultato delle votazioni;
- l) comunicare ai consiglieri gli atti a lui pervenuti, quando siano di competenza del Consiglio;
- m) ricevere dai Consiglieri le proposte che questi desiderano siano poste all'ordine del giorno di altra seduta o, secondo la loro natura, possano essere discusse seduta stante;
- n) far osservare il presente Regolamento.

## **ART. 8 POTERI DEL PRESIDENTE (ordine adunanza)**

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza. A lui spetta:

- a) richiamare all'ordine i Consiglieri che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti, che usino linguaggio sconveniente, che turbino comunque la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute;
- b) togliere la parola ai Consiglieri che si palesino recidivi o gravemente responsabili nelle infrazioni di cui al paragrafo precedente;
- c) ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordini, ed ordinarne anche l'arresto, facendo menzione del tutto nel processo verbale;
- d) far sgomberare l'uditorio qualora fra il pubblico si verificano disordini e non si arrivi ad

individuare la persona o le persone che ne siano causa, o il provvedimento sia comunque reso necessario per il normale svolgimento della seduta;

e) sospendere e sciogliere la seduta, in caso di gravi motivi.

L'abbandono del seggio da parte del Presidente, durante la seduta e per i motivi di cui sopra, equivale a momentanea sospensione della seduta stessa. Se il Presidente abbandona l'aula per i motivi citati la seduta è sciolta ed è nulla ogni deliberazione assunta in sua assenza e con altra Presidenza.

2. Il pubblico deve mantenere sempre il silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

3. Durante la seduta è vietato fumare nell'aula.

4. Durante le sedute del Consiglio Comunale nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, senza il consenso del Presidente.

#### **ART. 9**

#### **ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE**

1. Il Sindaco stabilisce gli oggetti da discutere nelle sedute del Consiglio Comunale, inserendo nell'ordine di trattazione, prima la voce interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno eventuali quindi l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Seguiranno le proposte dell'Autorità governativa, poi quelle dell'Autorità regionale, indi le proposte del Sindaco e quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione.

3. Infine le ratifiche delle deliberazioni giuntali assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 – comma 3<sup>a</sup> della Legge 142/1990.

4. Fra le proposte del Sindaco hanno la precedenza quelle trattate dalla Giunta.

5. Quando viene iscritta all'ordine giorno l'approvazione di un regolamento, copia dello stesso dovrà essere inviata a ciascun consigliere in allegato all'invito a seduta.

#### **ART. 10**

#### **PROPOSTE DEI CONSIGLIERI - CONTROPROPOSTE**

1. Le proposte di deliberazione corredate da idonea documentazione, avanzate dai Consiglieri devono rientrare nella competenza del Consiglio prevista dall'art. 32 della Legge 142/1990, essere presentate per iscritto al Sindaco il quale le inserisce nell'ordine di trattazione di una delle sedute successive.

2. I Consiglieri, hanno diritto di chiedere in visione gli atti comunali citati nella proposta.

3. Il Sindaco è tenuto entro 20 giorni dalla richiesta a convocare il Consiglio Comunale e ad iscrivere all'ordine del giorno le proposte che portino la firma di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Il primo proponente o, in sua vece, altro dei firmatari, potrà prendere per primo la parola nella seduta in cui si discute la proposta, per motivarla o difenderla.

5. Le controproposte, che non abbiano carattere di semplice emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono, e non possono essere discusse se non dopo che queste sono state respinte.

#### **ART. 11**

#### **PROPOSTE INCIDENTALI**

1. Non è necessaria la preventiva iscrizione nell'ordine del giorno di una proposta incidentale, quando nel corso della discussione d'una proposta principale sulla quale si manifestino notevoli dissensi, almeno tre Consiglieri propongano che sia nominata una Commissione speciale la quale ne faccia accurato studio riferendone al Consiglio.

2. La proposta incidentale, che può essere presentata oralmente, va posta in votazione a maggioranza assoluta, per la successiva eventuale nomina della Commissione.

## **ART. 12 RINUNCIA A PROPOSTE**

1. Se un proponente rinuncia alla sua proposta, ogni altro consigliere può farla propria e continuare la discussione dal punto in cui questa si trova.

## **ART. 13 NOMINE**

1. Quando si tratta di nomine di competenza consiliare di rappresentanti comunali o di Commissioni, la Giunta può formulare candidature o liste di candidati. Egualmente possono fare i Consiglieri, ma le relative candidature o liste dovranno essere firmate da almeno tre proponenti, e depositate sul banco della Presidenza prima che sia indetta la votazione.

2. Copia delle proposte di candidatura o delle liste dovrà essere distribuita ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

3. Nei casi suddetti le relative votazioni avverranno a votazione palese.

## **ART. 14 DEPOSITO ATTI CONSILIARI**

1. Gli atti inerenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune per i due giorni lavorativi antecedenti quello in cui ha luogo la seduta del Consiglio Comunale, intendendosi per giorni lavorativi quelli in cui sono aperti gli uffici comunali. I Consiglieri ne potranno prendere visione durante l'orario d'ufficio e potranno altresì chiedere in visione i documenti richiamati dagli atti precedenti.

2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata entro i termini di cui al comma precedente. Ogni consigliere potrà richiedere agli uffici comunali la visione di atti inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

5. È vietato fare sugli atti in consultazione segni, abrasioni, cancellature o comunque manometterli in maniera da modificare il contenuto. Dell'eventuale presenza di tali segni, cancellature o manomissioni il consigliere sarà ritenuto responsabile.

6. Non è ammessa l'asportazione anche temporanea degli atti in originale.

## **ART. 15 DIRITTO D'INFORMAZIONE**

1. I consiglieri comunali ai sensi dell'art. 31 - comma 5 - della Legge 142/1990, hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. A tal fine i predetti possono rivolgere richiesta d'informazione, verbalmente, ai soggetti indicati al comma precedente, i quali sono autorizzati, nell'ambito delle loro competenze, a fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza su ciascuna pratica trattata per competenza dal loro ufficio.

3. Il definitivo diniego del responsabile del procedimento a dare le notizie richieste dovrà essere notificato ed in forma scritta.

## **ART. 16**

### **DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE E AL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI**

1. Il diritto di esame ed estrazione di copia degli atti conservati presso gli uffici comunali è regolato da apposito titolo del regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **ART. 17**

### **COMUNICAZIONI**

1. Il Sindaco può in ogni momento della seduta consiliare, fare comunicazioni su oggetti estratti all'ordine del giorno. Le stesse non danno luogo né a discussione, né a voto né a verbalizzazione.

2. Sulle comunicazioni potranno però essere presentate mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la celebrazione o commemorazione di eventi, di persone o di date di particolare rilievo.

4. La celebrazione o commemorazione deve essere contenuta nel limite di dieci minuti.

## **ART. 18.**

### **PROCEDURA DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI**

1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, esponendo di volta in volta le singole proposte e aprendo sulle medesime la discussione generale.

2. Se la proposta si compone di varie parti, può aprire la discussione sopra ciascuna delle parti, prima di mettere ai voti la proposta complessiva. Se nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e passa alla votazione.

3. Il Consiglio, in qualunque momento, può deliberare di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

4. I Consiglieri, iscritti a parlare in una discussione, possono leggere il loro discorso, ma la lettura o l'intervento non può in nessun caso eccedere la durata di dieci minuti, salvo diverso accordo fra i Capogruppo e salvo si tratti della discussione sul bilancio annuale, per la quale è concesso il tempo di trenta minuti.

## **ART. 19**

### **DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE**

1. La discussione è diretta dal Presidente. Egli dà la parola ai Consiglieri secondo l'ordine con cui è stata richiesta. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, disciplina la discussione ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8.

3. Può inoltre negare lo svolgimento di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli affari in discussione, o alle attribuzioni del Consiglio. Può richiamare all'ordine gli oratori che non ottemperino alle sue esortazioni, e togliere loro la parola dopo due richiami inascoltati.

## **ART. 20**

### **ORDINE DELLA DISCUSSIONE**

1. I Consiglieri parlano dal proprio banco e dirigendo sempre la parola al Consiglio. Devono esprimersi in modo conveniente e attenersi all'argomento.

2. Nessun Consigliere, quando ha avuto la facoltà di parlare, può essere interrotto se non dal Presidente al quale spettano in proposito le facoltà degli articoli 7 e 8.

3. Gli ordini del giorno conclusivi di cui al successivo art. 32 e gli emendamenti devono essere formulati per iscritto, firmati dal proponente o dai proponenti e deposti sul banco del Presidente. Soltanto quando si tratta di sopprimere o di modificare singole parole, il Presidente può consentire che la proposta sia fatta a voce.

4. Nessun Consigliere ha diritto di prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento nella medesima seduta. Tuttavia il relatore o il Consigliere proponente, quando si discute una proposta presentata dai Consiglieri, hanno per ultimi la parola, e pertanto possono al massimo intervenire tre volte. Così dicasi per i richiami a leggi o regolamenti circa la questione dibattuta, per fatto personale, per dichiarazione di voto.

5. Sono assolutamente vietate le discussioni o spiegazioni a dialogo.

#### **ART. 21 FATTO PERSONALE**

1. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per fatto personale. Sussiste fatto personale quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta o nella propria dignità, o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa consista.

2. Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

4. Non è ammesso, sotto il pretesto di fatto personale, ritornare su discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio, o comunque discuterli.

#### **ART. 22 MOZIONE D'ORDINE**

1. Mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al Regolamento, o il rilievo sul modo e l'ordine col quale si intende procedere alla trattazione e alla votazione. Sulla sua ammissione si pronuncia il Consiglio, che decide per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, sentito un oratore contrario alla proposta.

#### **ART. 23 SOSPENSIONE DEI LAVORI**

1. I lavori del Consiglio possono essere sospesi dal Presidente per un congruo lasso di tempo, sentito il Consiglio.

#### **ART. 24 DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per ciascuna dichiarazione di voto non potrà superare i cinque minuti per ogni gruppo consiliare, salvo per le dichiarazioni in materia di bilancio che, comunque, non potranno superare i dieci minuti.

2. Si passa quindi alla votazione, cominciata la quale, nessuno può più prendere la parola.

3. Al singolo Consigliere può essere concessa la parola per dichiarazione di voto individuale, solo quando intende dissociarsi dal voto del suo gruppo.

#### **ART. 25 PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO**

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune o che comunque riguardino la vita della comunità.

2. I Consiglieri possono altresì presentare ordini del giorno conclusivi sull'oggetto della

mozione, ed ordini del giorno autonomi su fatti e situazioni che interessano il comune.

#### **ART. 26**

### **INTERROGAZIONI – DEFINIZIONE**

1. L'interrogazione consiliare consiste nella semplice e breve domanda per sapere se un fatto è vero, se in merito siano pervenute informazioni al Sindaco o alla Giunta, se tali informazioni sono esatte, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare in proposito al Consiglio, se abbiano preso o stiano per prendere decisioni su oggetti determinati, e comunque per sollecitare informazioni sull'attività della Amministrazione comunale.

#### **ART. 27**

### **PRESENTAZIONE**

1. Le interrogazioni, presentate in iscritto al protocollo comunale entro le ore dodici del giorno precedente quello di seduta consiliare, sono depositate agli atti della seduta stessa alla voce "Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno eventuali" all'inizio della seduta.

2. Le interrogazioni presentate dopo l'ora e giorno indicati al precedente comma, vengono introdotte sotto la citata voce, per la trattazione, alla seduta successiva, salva l'urgenza.

3. Le interrogazioni presentate all'inizio della seduta saranno rinviate per la risposta alla seduta successiva, salva la facoltà del Presidente di rispondere contestualmente.

4. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può chiedere risposta scritta. L'interrogazione e la risposta verranno portate in Consiglio ai sensi del primo comma del presente articolo.

#### **ART. 28**

### **INTERPELLANZE - DEFINIZIONE**

1. Le interpellanze sono domande fatte al Sindaco o alla Giunta rispetto ai motivi ed ai criteri sulla base dei quali furono presi dei provvedimenti.

2. L'interpellanza può dar luogo a mozione.

#### **ART. 29**

### **PRESENTAZIONE**

1. Le interpellanze presentate dopo l'avvenuta convocazione di una seduta di consiglio comunale vengono introdotte sotto la voce "Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ed ordini del giorno eventuali", lette in aula e rinviate, per la trattazione, alla seduta successiva, salva l'urgenza.

#### **ART. 30**

### **MOZIONI - DEFINIZIONI**

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, a promuovere la discussione su un argomento di particolare importanza che abbia o meno già formato oggetto di interrogazione o di interpellanze, al fine di pervenire ad una determinazione e ad un voto del Consiglio.

2. La mozione può dar luogo ad ordine del giorno conclusivo sul suo oggetto.

#### **ART. 31**

### **PRESENTAZIONE**

1. La mozione deve essere presentata in iscritto alla Segreteria comunale; deve essere motivata e deve concludere con una proposta.

2. Essa è inserita, come oggetto a sé stante, di regola nell'ordine di trattazione della seduta successiva.

**ART. 32**  
**ORDINE DEL GIORNO – DEFINIZIONE**

1. L'ordine del giorno che può interessare il Comune assume due diversi aspetti:
  - a) l'ordine del giorno conclusivo, che consegue eventualmente ad una mozione, e comunque ad una discussione, e formula una precisa proposta da mettere ai voti;
  - b) l'ordine del giorno autonomo che consiste in una concisa e precisa formulazione di presa di posizione di fronte a fatti di rilievo che interessano la collettività.

**ART. 33**  
**PRESENTAZIONE**

1. L'ordine del giorno conclusivo va presentato di norma secondo i dettami dell'art. 20 del presente Regolamento, cioè in aula. Nulla vieta però che lo stesso venga predisposto in calce alla mozione e presentato quindi assieme ad essa. In tal caso segue l'iter della mozione a sensi dell'art. 31.
2. L'ordine del giorno autonomo deve essere presentato in iscritto alla Segreteria comunale ed inserito, come oggetto a sé stante, nell'ordine del giorno consiliare ai sensi del precedente articolo 31, dopo le mozioni.

**ART. 34**  
**LIMITE NUMERICO E TEMPORALE**

1. Nessun Consigliere può, nella stessa seduta, presentare più di tre interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno autonomi.
2. Non sono ammesse, salvo che per i motivi di estrema urgenza, interrogazioni, interpellanze, mozioni orali.
3. Il tempo dedicato allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze non può, in nessun caso, superare complessivamente la durata di un'ora. Qualora tale termine non fosse sufficiente, la trattazione di quelle non definite sarà rinviata alla seduta successiva, e così via sino ad esaurimento.

**ART. 35**  
**TRATTAZIONE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE**

1. I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione gli atti citati nell'interrogazione e nell'interpellanza inserite ad ordine del giorno, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 15 e 16.
2. L'interrogante o l'interpellante, o, nel caso di più firmatari, il primo dei successivi sottoscrittori presenti, in caso di assenza o rinuncia di quello, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto dell'interrogazione o dell'interpellanza per un tempo non eccedente i dieci minuti.

**ART. 36**  
**RISPOSTA A INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE**

1. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze, preventivamente lette in aula, sono date secondo l'ordine di presentazione, con precedenza sugli altri atti del Consiglio, ai sensi del primo comma dell'art. 9 del presente Regolamento a meno che il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti non decida altrimenti.
2. Le dichiarazioni del Sindaco o di un Assessore, su ciascuna interrogazione o interpellanza, non possono superare i dieci minuti. Qualora dichiarino di dover differire la risposta, si impegnano a rispondere alla seduta successiva.
3. Nei casi di eccezionale urgenza il Presidente ha la facoltà di rispondere ad una interrogazione od interpellanza con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante o interpellante sia presente e lo richieda motivando.

4. L'interrogazione o interpellanza decadono se al momento in cui dovrebbero essere svolte, secondo l'ordine d'iscrizione, l'interrogante o l'interpellante sia assente, o, se presente lo richiama motivando.
5. Più interrogazioni o interpellanze, relative ad oggetti identici o connessi, possono essere trattate in una sola risposta, anche se taluna di esse non sia stata ancora introdotta all'ordine del giorno.

### **ART. 37 REPLICHE**

1. Le dichiarazioni del sindaco o di un Assessore su ciascuna interrogazione o interpellanza possono dar luogo a replica dell'interessato soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante od interpellante non può eccedere i cinque minuti.
2. Quando una stessa interrogazione od interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replicare spetta solo al primo firmatario e, se assente, al successivo, e così via sino ad esaurimento.
3. Qualora l'interpellante si dichiari insoddisfatto della risposta avuta, può presentare mozione sull'oggetto dell'interpellanza. Se non si avvale di questa facoltà qualsiasi Consigliere può presentare mozione sullo stesso oggetto.

### **ART. 38 TRATTAZIONE MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO**

1. Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione gli atti citati a mozione ed eventualmente nell'ordine del giorno, una volta che ambedue siano introdotti nell'elenco degli oggetti, quali oggetti a sé stanti, ciò come previsto dai precedenti articoli 15 e 16.
2. L'illustrazione della mozione o dell'ordine del giorno autonomo, da parte del firmatario, ha la durata massima di quindici minuti. Se si tratta di più firmatari, fermo restando il termine complessivo di quindici minuti, gli stessi potranno intervenire per non più di cinque minuti a testa, sino ad esaurimento del quarto d'ora.
3. Nella successiva discussione sulla mozione o sull'ordine del giorno autonomo potranno intervenire i Consiglieri per una sola volta e per la durata di cinque minuti.
4. Non sono permessi ulteriori interventi, salvo il diritto di replica del proponente per cinque minuti e per una sola volta. Quindi avranno luogo le dichiarazioni di voto in ragione di cinque minuti per gruppo consiliare.
5. Le dichiarazioni di voto concludono la discussione.
6. Su ogni mozione e su ogni ordine del giorno autonomo possono essere presentati emendamenti seduta stante. La loro discussione ha luogo dopo chiusa quella generale, e vengono votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono, prima della votazione in blocco della mozione o dell'ordine del giorno autonomo.
7. Circa la formulazione degli emendamenti si richiama il precedente art. 20 quarto comma.
8. La votazione di una motivazione o di un ordine del giorno autonomo può farsi per parti.
9. Più mozioni o più ordini del giorno autonomi, relativi ad oggetti identici o connessi, possono essere trattati in una sola discussione, anche se taluno d'essi non sia stato ancora posto all'ordine del giorno come oggetto a sé stante.
10. Durante il dibattito sulle mozioni potranno essere presentati, ordini del giorno conclusivi sull'oggetto della mozione, che si diversificano nel contenuto dagli emendamenti, che viceversa sono proposte solamente correttive.
11. Gli ordini del giorno conclusivi, di cui all'art. 32 del presente regolamento, vanno votati

senza discussione e con semplici dichiarazioni di voto, prima di votare la mozione.

**ART. 39**  
**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI,**  
**ORDINI DEL GIORNO IMPROPONIBILI**

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno compilati in termini sconvenienti non sono presi in considerazione.
2. Il Consiglio può deliberare di non prendere in considerazione mozioni ed ordini del giorno che riguardino argomenti che non interessano l'Amministrazione Comunale.

**ART. 40**  
**ORDINE DELLE VOTAZIONI**

1. Devono essere messe in votazione in primo luogo le questioni pregiudiziali, quelle cioè con le quali si propone di non deliberare.
2. Quindi vanno votate le questioni sospensive, con le quali si propone di rimandare la deliberazione e il voto.
3. Successivamente gli emendamenti e gli ordini del giorno conclusivi, presentati per iscritto ai sensi degli articoli 20, 33 e 38 del presente regolamento.
4. Da ultimo va votata la proposta principale.
5. Per iniziativa del Presidente o su richiesta di un Consigliere, il Consiglio può deliberare che si proceda alla votazione per parti.

**ART. 41**  
**FORMULAZIONE PROPOSTA IN VOTAZIONE**

1. Il Presidente, se necessario, riassume e formula la proposizione che è oggetto del voto.
2. Sono ammesse le osservazioni dei Consiglieri sulla formulazione delle proposte ed emendamenti, e sulle priorità. In tal caso il Consiglio, sentito il Presidente, delibera definitivamente per alzata di mano.

**ART. 42**  
**NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI**

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza e la votazione avvenga con voto limitato risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prescindendo dal quorum richiesto.

**ART. 43**  
**FORME DI VOTAZIONE**

1. Le votazioni sono palesi o segrete. Le prime si fanno per alzata di mano, per alzata e seduta, o per appello nominale; le seconde per schede.
2. Nelle votazioni gli astenuti si computano tra i presenti ma non fra i votanti.
3. Nelle votazioni segrete, le schede bianche o non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

**ART. 44**  
**VOTAZIONE PALESE**

1. La votazione per alzata di mano e per alzata e seduta si fa invitando i Consiglieri ad alzare la mano oppure ad alzarsi in piedi in segno di approvazione. Quando non vi sia maggioranza evidente, si passa alla controprova. Se il risultato rimane dubbio, si procede alla votazione per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale si ha chiamando per ordine di anzianità i Consiglieri presenti che sono tenuti a dichiarare a voce alta, in risposta al loro nome, con un sì o un no, se intendono approvare o no la proposta in votazione, od a dichiarare eventualmente la propria astensione.
3. Si procede a votazione per appello nominale o per disposizione del Presidente o in seguito a domanda di almeno tre Consiglieri.

**ART. 45**  
**VOTAZIONE SEGRETA**

1. Si procede a votazione segreta per schede scritte, esclusivamente nelle deliberazioni concernenti valutazioni su persone o quando non siano state depositate candidature o liste di nominativi di cui al precedente art. 13 e comunque nei casi previsti dalla legge.
2. Le indicazioni a scheda che risultassero superiori al massimo dei nomi consentiti in proposta, si avranno come non scritte a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.
3. Qualora il numero delle schede votate risultasse superiore o inferiore al numero dei presenti o dei votanti, il Presidente, previa verifica del numero legale, annulla la votazione e la ripropone seduta stante.
4. Per il conteggio dei voti il Presidente designa a scrutatori tre Consiglieri presenti in aula, dei quali uno scelto tra la minoranza.

**ART 46**  
**PROCLAMAZIONE DELL'ESITO**

1. Il Presidente, accertato il numero dei voti, proclama, il risultato della votazione.
2. Nel caso di parità di voti la votazione viene dichiarata infruttuosa, per cui la proposta non si intende né respinta né approvata. Essa può essere ripresentata al Consiglio in una seduta successiva. Nel caso che, per scadenze di termini, la mancata adozione della deliberazione proposta, risultasse di pregiudizio agli interessi o al funzionamento dell'Ente, la proposta stessa potrà essere ripresentata, per una sola volta, nella stessa seduta.

**ART. 47**  
**CONTESTAZIONI**

1. Qualora sorga contestazione circa il risultato e la validità delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Consiglio, il quale delibera in proposito per alzata di mano o per alzata e seduta.

**ART. 48**  
**STESURA VERBALI**

1. Le proposte di deliberazione, con i pareri previsti dall'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55 della L. 142/90, vengono depositate unitamente agli atti previsti dall'art. 14 del presente Regolamento, a disposizione dei Consiglieri comunali.
2. I verbali delle deliberazioni comprenderanno, a cura del Segretario comunale, le seguenti indicazioni:
  - a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
  - b) se si è trattato di prima o seconda convocazione;

- c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
- e) se la seduta è stata pubblica o segreta;
- f) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
- g) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
- h) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza (Sindaco - Vice Sindaco o Assessore Anziano, Consigliere Anziano) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
- i) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
- l) l'indicazione dell'andamento della discussione ed eventualmente i gruppi favorevoli e contrari alla proposta;
- m) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle;
- n) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti perché interessati dalla deliberazione;
- o) per le questioni concernenti valutazioni su persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta;
- p) il nome e il cognome degli scrutatori;
- q) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal Presidente;
- r) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta (emendamenti bocciati o accolti, abbandono dell'aula, ecc.).

#### **ART. 49**

#### **DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI A VERBALE**

1. Se un Consigliere richiede che sia fatta speciale menzione nel verbale dei motivi del suo voto potrà:
  - a) dettare il suo intervento al segretario comunale per un tempo massimo di tre minuti;
  - b) rimmetterli per iscritto seduta stante al segretario comunale.
2. Nel caso di cui al comma 1° lettera b) lo scritto verrà inserito come allegato alla deliberazione; è facoltà di richiedere anche l'inserimento dello scritto del testo della delibera solo qualora venga presentato anche su supporto informatico, farà comunque fede il testo allegato.
3. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni pronunciate da Consiglieri sono riportate a verbale solo a richiesta dell'offeso, se presente, o del presidente, salvo all'offensore il diritto di chiarire e precisare, ed all'offeso di agire in via penale.

#### **ART. 50**

#### **VERBALI SEDUTE SEGRETE**

1. I processi verbali delle sedute segrete devono essere compilati in modo che vi sia fatta menzione, nella forma più concisa, di quanto fu discusso e deliberato, senza indicare particolari che possano toccare le persone e senza venire meno allo scopo per cui la seduta fu tenuta segreta. Il diritto di inserimento a verbale di dichiarazioni non potrà inficiare il diritto di segretezza degli altri Consiglieri.

#### **ART. 51**

#### **LETTURA, RETTIFICA, APPROVAZIONE VERBALI**

1. I processi verbali sono approvati nella seduta successiva. Qualora non sia diversamente richiesto dai consiglieri si potrà omettere la lettura dei verbali.
2. Prima dell'approvazione i Consiglieri possono proporre rettifiche a verbale. Se nasce contestazione sulla proposta rettifica il Consiglio, sentito un Consigliere contrario ed uno a favore, decide per alzata di mano.

3. Qualora la rettifica attenga alle dichiarazioni di altri consiglieri, la questione è posta all'ordine del giorno del Consiglio che delibererà senza dar luogo a nuova discussione sull'oggetto.

4. Quando non ci siano osservazioni, il verbale è considerato approvato.

#### **ART. 52**

#### **FIRMA DEI VERBALI E LORO VALORE PROBATORIO**

1. I verbali delle deliberazioni devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e come tali fanno piena prova di quanto in essi contenuto sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

#### **ART. 53**

#### **COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

1. Entro otto giorni dalla seduta d'insediamento e convalida del Consiglio Comunale neoeletto i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto alla segretaria comunale a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

2. Per la costituzione di un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri.

3. I Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui al primo comma o che non riescano a raggiungere il numero minimo di componenti previsto dal secondo comma per formare un gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.

4. Ogni Gruppo consiliare, come sopra costituito, segnalerà al Sindaco per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui al primo comma, o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del Consigliere Capogruppo, e quindi Presidente del Gruppo.

#### **CAPO II<sup>A</sup>**

#### **LE COMMISSIONI CONSILIARI. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

#### **ART. 54**

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio Comunale può provvedere alla costituzione di commissioni consiliari consultive.

#### **ART. 55**

#### **COMMISSIONI**

1. Le Commissioni temporanee sono costituite per esaminare e/o esprimere pareri su particolari e specifici argomenti.

2. Ogni commissione viene costituita ogni qual volta il Consiglio Comunale lo ritenga necessario, con deliberazione da adottarsi in seduta pubblica mediante votazione palese, ed è sciolta automaticamente dopo l'avvenuta presentazione al Sindaco della relazione conclusiva.

3. Nella deliberazione di costituzione devono essere previsti: a) lo specifico argomento il cui esame è demandato alla Commissione; b) il termine entro il quale la commissione dovrà presentare la propria relazione conclusiva.

#### **ART. 56**

#### **COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI**

1. Le Commissioni di cui all'art. 54 sono composte da 3 o da 5 consiglieri comunali. Per la costituzione delle commissioni composte da tre membri due sono eletti dalla maggioranza ed uno dalla minoranza; per quelle composte da cinque membri tre sono eletti dalla maggioranza e due dalla minoranza.

1bis. Le Commissioni, eccetto lo Statuto e Regolamenti, possono avvalersi della

collaborazione di esperti esterni al Consiglio Comunale, nominati dalla commissione stessa nel rispetto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza.

2. Ogni singola Commissione nomina il proprio Presidente con votazione palese a maggioranza semplice nella prima seduta successiva alla costituzione.

3. La prima seduta successiva alla costituzione è presieduta dal componente più anziano d'età.

#### **ART. 57 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE**

1. Le sedute delle commissioni consiliari sono di regola pubbliche ai sensi dell'art. 31, comma quarto, della legge 8.6.1990 n. 142.

2. Sono segrete le sedute nelle quali si esaminano questioni concernenti persone.

3. Delle sedute è data pubblicità mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio almeno 2 giorni prima della seduta.

#### **ART. 58 CONVOCAZIONE**

1. La convocazione della prima seduta successiva alla costituzione è disposta dal componente più anziano d'età con avviso da farsi pervenire al domicilio dei componenti almeno 2 giorni prima della seduta.

2. Le successive convocazioni sono disposte su iniziativa del Presidente con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della seduta, l'oggetto degli argomenti da trattare.

#### **ART. 59 SEDUTE**

1. Le commissioni si riuniscono, di regola, presso la sala consiliare della sede comunale.

2. Le sedute delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il componente più anziano di età.

4. Le votazioni sono palesi con l'eccezione di quelle su questioni riguardanti persone.

5. I pareri, le proposte e le relazioni conclusive si intendono approvate ove ottengono la maggioranza dei voti.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro della Commissione.

#### **ART. 60 GRATUITÀ DELLA FUNZIONE.**

1. Ai componenti le commissioni non compete alcuna indennità.

#### **ART. 61 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE**

1. Le modifiche alla composizione delle commissioni consiliari che si rendessero necessarie sono apportate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione in cui si potranno prevedere anche eventuali revoche di componenti.

#### **ART. 62 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non disposto dal presente capo, si applicano le disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.